



CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Provinciale CONAPO Macerata

prot. 28/2018

MACERATA: 20-11-2018

e-mail: macerata@conapo.it

PEC: conapo.macerata@pec.it

al Comandante Provinciale
VVF Macerata
Ing. Pier Paolo Patrizietti

e p.c. al Direttore Regionale
VVF Marche
Ing. Antonio La Malfa

alla segreteria Regionale CONAPO
VFC Mirco Luconi

**Oggetto: Ulteriori chiarimenti CONAPO Indennità di trasferimento (L. 8601)
per personale operativo VV.F**

In riscontro alla nota Prot. nr: 21429 di codesto Comando pervenuta a questa O.S. in data odierna, si precisa che la stessa era ben a conoscenza della circolare 23908 del 28/07/2015 emanata dalla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie con la quale è stato inteso dare delle indicazioni riguardo alla corresponsione dell'indennità di cui in oggetto al personale operativo del CNVVF.

A riguardo si rappresenta che la citata circolare risulta essere un atto del tutto interpretativo della legge n°26 del 26 febbraio 2010 la quale, a chiare note, sancisce tutt'altro diritto per il personale operativo interessato da spostamenti di sede effettuati d'autorità dall'amministrazione.

Si porta a conoscenza le SS.LL. in indirizzo che questa O.S. ha già provveduto negli anni passati ad assistere legalmente i propri iscritti che hanno inteso chiedere all'amministrazione la corresponsione di tale indennità, laddove spettante. Il procedimento impugnato presso il tribunale del TAR non ha potuto far altro che riconoscere al dipendente il diritto all'indennità di cui in oggetto, specificando che la stessa spetta anche in ambito provinciale purché ne ricorrano le condizioni di distanza, a differenza delle interpretazioni restrittive della nostra amministrazione".

La circolare Dipartimentale citata non ha il potere per sua natura giuridica, di modificare quanto sancito da una Legge e pertanto si avvisa codesta amministrazione che laddove la stessa intendesse spostare di sede il personale di questo Comando mediante atto formale contro la propria volontà, questa O.S. sosterrà i propri iscritti eventualmente interessati ed intenzionati ad impugnare gli atti nelle sedi opportune, come d'altra parte già proceduto altrove.

distinti saluti.



SEGRETERARIO PROVINCIALE
CONAPO MACERATA
V.E. MICHELE CICARILLI



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco Del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Vigili Del Fuoco Macerata
"Incendii flamma me non invadit"

Ufficio Risorse Umane
Tel. 0733/279409



Alla C.G.I.L. - SEDE
zittigius@libero.it

Alla C.I.S.L. - SEDE
william.berre@vigilfuoco.it

Alla U.I.L. - SEDE
luca.buldorini@vigilfuoco.it

Alla U.S.B. - SEDE
edoardo.scialbini@vigilfuoco.it

Alla CONAPO - SEDE
conapo.macerata@pec.it

OGGETTO: Indennità di trasferimento (L.86/01) per personale operativo VVF.

In relazione a quanto già comunicato a codeste OO.SS. in occasione della riunione del 12 Novembre u.s., si allega nota prot.20747 dell'8-11-2018 di questo Comando, alla quale la Direzione Regionale, condividendo per le vie brevi quanto ivi indicato, ha riscontrato inoltrando la circolare della Direzione Centrale Risorse Finanziarie prot.23908 del 20-08-2015 inerente l'oggetto

IL COMANDANTE
(Patrizietti)

/oc

/Documenti/OrganizzazioniSindacali

Pag. 1/1

COMANDO VIGILI DEL FUOCO MACERATA	
Viale Indipendenza, 158 62100 Macerata Tel. 0733/279410 e-mail ordinaria: comando.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.macerata@cert.vigilfuoco.it	Numeri utili per richieste interventi Servizi di Soccorso Tecnico Urgente: Sala operativa: 0733/279498 Fax: 0733/279430 e-mail ordinaria: so.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.salaop.macerata@cert.vigilfuoco.it



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco Del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Vigili Del Fuoco
Macerata

"Incendii flamma me non invadit"

Ufficio Risorse Umane
Tel. 0733 279409



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-MC

Alla Direzione Regionale VVF
Marche - Ancona

REGISTRO UFFICIALE USCITA
Prot. n. 20747 del 08/11/18

Oggetto: Richiesta di corresponsione indennità di trasferimento (Legge n. 86/2001) da parte del personale operativo.

Al fine di aderire ad analoga richiesta formulata da alcune OO.SS si rappresenta quanto segue.

Come noto, la legge n.26 del 26.02.10 ha esteso al personale dei VVF l'indennità di trasferimento prevista per le forze armate e le forze di polizia dalla legge n.86 del 29.03.01.

Tale indennità si applica al personale trasferito d'autorità ad altra sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza.

Considerato che il personale operativo VVF viene assegnato in occasione di mobilità nazionale al Comando provinciale, che è in generale articolato in varie sedi operative, la suddetta indennità, a parere dello Scrivente, non spetta al personale che, per ragioni di servizio, venga temporaneamente movimentato da una sede ad un'altra nello stesso ambito provinciale.

Quanto sopra in relazione al fatto che il personale in questione viene assegnato al Comando Prov.le inteso nella sua interezza, e non alla singola sede di servizio in cui si articola lo stesso.

Si ringrazia per l'attenzione e si resta in attesa di cortese riscontro.

quesito pers operativo 09.11.18

IL COMANDANTE
(Patrizietti)

Pag. 1/1

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MACERATA	
Viale Indipendenza, 158 62100 Macerata Tel. 0733/279410 e-mail ordinaria: comando.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.macerata@cert.vigilfuoco.it	Numeri utili per richieste interventi Servizi di Soccorso Tecnico Urgente: Sala operativa: 0733/279498 Fax:0733/279430 e-mail ordinaria: so.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.salaop.macerata@cert.vigilfuoco.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Roma, data protocollo

CIRCOLARE

Alle DIREZIONI CENTRALI
LORO SEDI

All'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO SEDE

Alle DIREZIONI REGIONALI DEI
VV.F.

LORO SEDI

Agli UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL CAPO DIPARTIMENTO LORO SEDI

Agli UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL CAPO C.N.VV.F.
LORO SEDI

Ai COMANDI PROVINCIALI DEI
VV.F. LORO SEDI

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCRISFIN

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0023908 del 28/07/2015

Oggetto: Indennità di trasferimento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Innovazioni introdotte dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26.

Premessa.

Come noto, la legge 26 febbraio 2010, n. 26, in sede di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195: "*Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile*", con l'articolo 14-bis, ha esteso l'istituto dell'indennità di trasferimento al personale del Corpo nazionale di Vigili del fuoco, emolumento già previsto in favore del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ed ordinamento militare e civile e della carriera prefettizia (Rif. articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86).

In particolare, la norma prevede che "*Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento autonomo e militare e civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30% per i secondi dodici mesi*".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

In considerazione delle numerose istanze che pervengono alla competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie di questo Dipartimento per il riconoscimento del predetto beneficio, pur in assenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla relativa disciplina legislativa, così come definiti anche a seguito degli interventi della giurisprudenza amministrativa in materia, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni al riguardo.

Requisiti e condizioni.

Le condizioni, i requisiti e gli atti amministrativi che devono sussistere affinché si concretizzi il diritto a percepire l'indennità in argomento sono i seguenti:

- esistenza di un provvedimento formale di trasferimento d'autorità ad altra sede di servizio a direzione dirigenziale (a firma della dirigenza del CNVVF o del Dipartimento);
- irrevocabilità del trasferimento;
- ubicazione della sede di provenienza in un comune diverso da quello della sede d'assegnazione con una distanza superiore a dieci chilometri;
- la non riconducibilità del trasferimento a ipotesi di soppressione o dislocazione della sede di provenienza ai sensi dell'articolo 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

La funzione dell'indennità è quella di sovvenire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento e di compensare forfetariamente le maggiori spese sostenute dal dipendente, alleviando il disagio connesso alla sistemazione personale e familiare presso la nuova sede. La legittimità della relativa corresponsione presuppone l'adozione di un formale provvedimento dell'Amministrazione, che modifichi la sede di servizio del dipendente per esigenze dell'apparato e non del singolo dipendente movimentato.

In considerazione della natura dell'emolumento sopra descritta, l'indennità presuppone un servizio correlato in via ordinaria ad una permanenza potenzialmente irrevocabile nella nuova sede, rivelandosi inidoneo, per l'attribuzione dell'emolumento, il mutamento provvisorio e contingente del luogo di esecuzione abituale della prestazione. La disposizione non può trovare applicazione nei trasferimenti temporanei per esigenze di servizio per i quali, sotto altre condizioni, può concretizzarsi il diritto alla corresponsione dell'indennità di missione.

L'emolumento dell'indennità di trasferimento può essere altresì riconosciuto nelle ipotesi di progressione di carriera per promozione ovvero nomina disposta con provvedimento dell'autorità politica; si tratta infatti di fattispecie non riconducibili a provvedimenti di immissione in ruolo con provenienza dall'esterno, bensì adottati per meglio realizzare l'interesse pubblico.

Diversamente, non è possibile concedere l'emolumento al personale interessato ai passaggi da un ruolo e/o qualifica all'altro a seguito di procedura concorsuale nonché al conseguimento di qualifiche conseguenti alla frequenza di corsi di formazione o d'ingresso conseguenti a concorsi. Si tratta, infatti di fattispecie riconducibili ad ipotesi di assegnazione e non di trasferimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Il trasferimento deve avvenire tra sedi di servizio collocate in Comuni diversi; si ritiene che il beneficio non competa nel caso di distaccamenti cittadini o uffici diversi collocati nello stesso Comune, indipendentemente dalla distanza.

Costituiscono trasferimenti d'autorità le movimentazioni disposte d'ufficio per esigenze organizzative o di servizio in relazione alle quali la determinazione dell'Amministrazione interviene senza alcun concorso della volontà del dipendente o comunque prescindendo dalla considerazione della medesima. Ne consegue che va esclusa la corresponsione dell'indennità ove venga disposto il comando del dipendente. L'istituto del comando non è infatti riconducibile ai trasferimenti con carattere di autoritatività, essendo comunque subordinato all'assenso - espresso, ove richiesto - del dipendente.

La facoltà di autorizzazione/diniego riconosciuta in caso di comando all'Amministrazione d'appartenenza non assume rilevanza ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferimento, dovendosi ritenere ogni altro elemento di valutazione assorbito dalla facoltà del dipendente di manifestare implicitamente o esplicitamente il proprio dissenso con conseguenze vincolanti per l'Ente.

Movimentazione del personale assegnato al Comando Provinciale o alla Direzione Regionale nei propri ambiti di competenza territoriale.

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, la struttura periferica del distaccamento, dei reparti e nuclei speciali dei Vigili del Fuoco costituiscono un'articolazione del Comando, alle cui dipendenze è istituita ed al quale resta funzionalmente collegata per l'espletamento dei servizi di soccorso nel territorio di competenza.

L'unitarietà della sede di servizio, costituita dal Comando provinciale e dalle strutture periferiche che insistono sul relativo ambito territoriale, è confermato peraltro dall'articolo 40 del Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco emanato con D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012. Una specifica previsione al riguardo è inoltre dettata dall'articolo 67 del citato Regolamento con riferimento al servizio operativo di soccorso pubblico.

Ne deriva che la sede di servizio, per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si identifica con il Comando provinciale o la Direzione Regionale, coincidente con la sede dirigenziale presso cui il personale sia destinato in prima assegnazione (a seguito di superamento di un corso d'ingresso o passaggio di qualifica), in assegnazione temporanea o trasferito (da una sede dirigenziale ad un'altra). Nell'ambito del Comando o della Direzione, il dirigente preposto, utilizzando i propri poteri organizzativi, può disporre la destinazione presso i distaccamenti e i reparti rientranti nella propria giurisdizione e, in ogni caso, tra i diversi presidi centrali e periferici, del personale onde assicurare il migliore espletamento dei servizi istituzionali, ai sensi dell'articolo 40 del citato D.P.R. n. 64 del 2012.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Gli atti dispositivi adottati dai dirigenti ai fini suindicati dovranno contenere l'espressa indicazione della fattispecie modificativa della destinazione del personale assegnato alla sede mediante riferimento all'articolo 40 ovvero all'articolo 67 del predetto D.P.R. n. 64, a seconda del carattere di ordinarietà ovvero di urgenza dell'esigenza di servizio da cui consegue la movimentazione. Si raccomanda ai dirigenti responsabili, ai fini della massima trasparenza e chiarezza nei riguardi del personale interessato, di non utilizzare nelle suddette determinazioni terminologie non conferenti con le fattispecie di riferimento, onde scongiurare la produzione da parte degli interessati di istanze ovvero ricorsi inessenziali per l'attribuzione di emolumenti non spettanti.

Con l'occasione, appare utile rammentare il contenuto dalla nota n. 16033 del 7 novembre 2014 con la quale il Capo del Corpo Nazionale VV.F. ha fornito precisazioni in merito alle assegnazioni temporanee ed alle sostituzioni del personale dipendente. Nel contesto della stessa è stato precisato che, qualora ricorrano fattispecie di sostituzioni programmate o non programmate ed assegnazioni temporanee presso una sede diversa rispetto a quella abituale per esigenze di servizio, competono i benefici riguardanti la corresponsione dell'indennità di missione, sempreché sussistano le previste condizioni di distanza, durata e la non coincidenza con la dimora abituale. A tal riguardo, occorre prendere in esame i seguenti riferimenti normativi: il disposto contenuto nell'articolo 53 del C.C.I. sottoscritto il 30 luglio 2002 recante "*Spostamenti di personale turnista nell'ambito della stessa sede. Condizioni*" nonché l'articolo 42 del D.P.R. n. 64 2012 del "*Regolamento di servizio del C.N.VV.F.*" recante "*Assegnazioni temporanee per esigenze di servizio*".

Fatte salve tali ultime fattispecie (assegnazione temporanea e sostituzione) in relazione alle quali compete al personale interessato – nella ricorrenza delle condizioni di legge – l'indennità di missione, nelle ipotesi di destinazione autoritativa potenzialmente irrevocabile dei dipendenti nell'ambito della sede dirigenziale di appartenenza, quest'ultima costituita da tutte le sue articolazioni territoriali, alcun emolumento può essere riconosciuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica tra le articolazioni territoriali sopra richiamate e dalle successive vicende modificative che possono interessare il medesimo personale già dislocato, laddove le esigenze di servizio sottese all'iniziale movimentazione non hanno consentito di attribuire alla stessa carattere temporaneo.

Stante la portata delle considerazioni sopra evidenziate gli Uffici in indirizzo avranno cura di dare ampia diffusione dei contenuti della presente circolare al personale interessato.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Musolino